

Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 14

(Enti di servizio civile)

1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009